

Codice A1602A

D.D. 31 ottobre 2017, n. 463

**Attuazione delle misure temporanee e dei provvedimenti stabili di cui alla D.G.R. 42-5805 del 20 ottobre 2017. Protocollo operativo e schemi di ordinanza tipo.**

Il Dirigente

il decreto legislativo n. 155/2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” prevede che, se in una o più aree all’interno di zone o agglomerati, si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell’aria, le Regioni e Province autonome adottano un piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento per rientrare nei valori limite nei termini prescritti;

con sentenza del 19 dicembre 2012 (causa C-68-11), la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha condannato l’Italia per non aver provveduto, negli anni 2006 e 2007, ad assicurare che le concentrazioni di materiale particolato PM<sub>10</sub> rispettassero i valori limite fissati dalla direttiva 1999/30/CE in numerose zone e agglomerati del territorio italiano. Tali zone afferiscono anche alla Regione Piemonte;

la Commissione europea ha inoltre avviato una nuova procedura precontenziosa (caso EU Pilot 4915/13/ENVI) in merito alla non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE, a causa dei superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM<sub>10</sub> sul territorio italiano;

molti dei superamenti, oggetto di tale procedura di infrazione interessano zone localizzate nelle Regioni del Bacino Padano, che presentano condizioni orografiche e meteorologiche (con scarsità dei venti, instaurarsi di frequenti situazioni di inversione termica, ecc.), che favoriscono la formazione e l’accumulo nell’aria di inquinanti, quali PM<sub>10</sub>, ossidi di azoto NO<sub>x</sub> e ammoniaca NH<sub>3</sub>. In particolare gli ultimi due inquinanti (NO<sub>x</sub> e NH<sub>3</sub>) concorrono alla formazione di PM<sub>10</sub> secondario;

ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. d), della legge n. 88/2009, che prevede l’adozione di specifiche strategie di intervento nel Bacino Padano in materia di inquinamento atmosferico, è stato sottoscritto, in data 19 dicembre 2013, un accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano, tra il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, i Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole, alimentari e forestali e della salute e le Regioni e Province Autonome del Bacino Padano, diretto ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di misure aggiuntive di risanamento nell’ambito del processo avviato per il raggiungimento dei valori limite di qualità dell’aria;

successivamente a tale accordo è stato sottoscritto un nuovo Protocollo di Intesa finalizzato a migliorare la qualità dell’aria, incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni, disincentivare l’utilizzo del mezzo privato, abbattere le emissioni, favorire misure intese ad aumentare l’efficienza energetica, in data 30 dicembre 2015, tra il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani;

nonostante i positivi effetti prodotti dall’Accordo di Programma del 2013 e dal Protocollo di Intesa del 2015, in un arco temporale caratterizzato da una progressiva riduzione del numero delle zone di superamento dei valori limite e dell’entità dei superamenti per il materiale particolato PM<sub>10</sub> e per il biossido di azoto NO<sub>2</sub>, le procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea sono pervenute ad una fase avanzata (parere motivato – infrazione n. 2014/2147 del 28/04/2017 per le violazioni dei valori limite del biossido di azoto e materiale particolato PM<sub>10</sub> e parere motivato -

infrazione n. 2015/2043 del 15/02/2017 per le violazioni del valore limite del biossido di azoto);

anche in risposta a tali procedure, in data 09 giugno 2017 a Bologna, al fine di definire, in un quadro condiviso, importanti misure aggiuntive di risanamento da inserire nei piani di qualità dell'aria e da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano, è stato sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, un "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", il cui schema è stato approvato con D.G.R. n. 22-5139 del 5 giugno 2017;

con la D.G.R. 42-5805 del 20 ottobre 2017, sono state recepite le "Prime misure di attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, sottoscritto in data 9 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. d), della legge n. 88/2009", in particolare quelle contenute nel suo Allegato 1 "Criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti" e quelle legate al divieto di abbruciamento dei residui vegetali in campo, che dovevano essere attivate a partire dal 01 ottobre 2017. La stessa D.G.R. 42 prevedeva inoltre all'Allegato 1, che con successivo provvedimento della Direzione Ambiente, tutela e governo del territorio, sarebbero inoltre state definite:

- ordinanza sindacale tipo per la gestione delle misure temporanee;
- sistema di deroghe ammesse;
- tipologia di tecniche di spandimento di liquami zootecnici ammesse;

tutto ciò premesso e considerato

vista la Direttiva Europea 2008/50CE;

visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155;

vista la legge regionale 7 Aprile 2000, n. 43;

visto il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" sottoscritto in data 08 giugno 2017 a Bologna, dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto ;

vista la D.G.R. 42-5805 del 20 ottobre 2017 relativa al recepimento dell'Accordo di Programma e recante le "*Prime misure di attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, sottoscritto in data 9 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. d), della legge n. 88/2009*";

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

## DETERMINA

1. di approvare il protocollo operativo, contenuto nell'Allegato 1 alla presente determinazione, per la messa in atto delle misure temporanee contenute nella D.G.R. 42-5805 del 20 ottobre 2017;
2. di individuare all'allegato 2 lo schema di ordinanza sindacale tipo da utilizzare sul territorio regionale dai comuni che attueranno le misure temporanee previste dalla D.G.R. 42-5805 del 20 ottobre 2017;
3. di individuare all'allegato 3 lo schema di ordinanza sindacale tipo da utilizzare su tutto il territorio regionale per l'attuazione delle misure stabili, previste dalla D.G.R. 42-5805 del 20 ottobre 2017;
4. di individuare all'allegato 4 la tabella di sintesi dei provvedimenti stabili e temporanei, le tempistiche di attuazione e i relativi ambiti territoriali di applicazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 del d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 nel sito istituzionale dell'ente, nella sottosezione "Informazioni ambientali".

Il Dirigente del Settore  
Arch. Graziano VOLPE

Allegato

## Allegato 1

### PROTOCOLLO OPERATIVO PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE OMOGENEE

Le procedure di attivazione delle misure temporanee omogenee previste dall'Allegato I della D.G.R. 42-5805 del 20 ottobre 2017 presentano alcune sostanziali novità rispetto al «Protocollo operativo per l'attuazione delle misure urgenti antismog» adottato dalla Regione Piemonte per l'inverno 2016/2017, di seguito sono individuate le modifiche sostanziali rispetto al precedente protocollo:

- si considerano solo due livelli di allerta, il primo corrispondente al semaforo «**arancio**», il secondo corrispondente al semaforo «**rosso**», in aggiunta alla situazione di nessuna allerta corrispondente al semaforo «**verde**», per il quale non è prevista l'attuazione di misure temporanee; i livelli si attivano sulla persistenza delle situazioni di inquinamento e non sul valore puntuale della concentrazione giornaliera; in particolare dopo 4 di giorni consecutivi con concentrazioni di PM10 al di sopra del valore limite giornaliero si attiva il livello «arancio», mentre dopo dieci giorni consecutivi con concentrazioni di PM10 al di sopra del valore limite giornaliero si attiva il livello «rosso»;
- i livelli si attivano sulla base dei dati misurati di qualità dell'aria, i valori previsti vengono utilizzati esclusivamente per fornire maggiore dinamicità al protocollo;
- il controllo delle situazioni di accumulo non è effettuato quotidianamente ma solo in due giorni di controllo settimanale (il lunedì ed il giovedì);
- le condizioni di rientro al livello di semaforo «verde» sono più stringenti.

Per ognuno dei comuni interessati dal protocollo operativo come individuati nell'Allegato 2 della DGR 42-5805 del 20 ottobre 2017 e rappresentati graficamente nella successiva Figura 1, la valutazione dell'eventuale attivazione di uno dei livelli del protocollo (nel seguito definiti come livelli del semaforo) viene effettuata da ARPA Piemonte nei giorni stabiliti di controllo, ovvero il lunedì ed il giovedì, mediante un algoritmo che analizza, sulla base delle soglie adottate e descritte nell'Allegato I della D.G.R. 42-5805, i dati di concentrazione di PM10 misurati fino al giorno precedente dalla «stazione di riferimento» associata al comune in esame, tenendo in conto anche i dati di concentrazione previsti sulla stessa stazione per il giorno in corso ed i due giorni successivi.


La stazione di riferimento può essere una stazione fisica o una stazione virtuale, ovvero derivante dall'aggregazione dei dati di più stazioni fisiche. Per ogni comune interessato dal protocollo la stazione di riferimento viene scelta tra le stazioni del Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell'Aria (SRRQA) dotate di un misuratore automatico di PM10 (ovvero le stazioni in grado di fornire un valore di concentrazione il giorno successivo a quello a cui la misura si riferisce) sulla base dei seguenti criteri:

1. la stazione di riferimento è la stazione con misuratore automatico presente nel territorio del comune;
2. nel caso in cui nel territorio del comune siano presenti più stazioni con misuratore automatico, la stazione di riferimento è scelta come aggregazione dei dati delle singole stazioni, ponendosi nella situazione più cautelativa ai fini dell'adozione del protocollo;
3. nei comuni nei cui territori non è installata una stazione automatica ma è presente una stazione con campionatore gravimetrico, la stazione di riferimento è scelta analizzando le serie storiche dell'ultimo triennio delle stazioni automatiche in confronto con quelle della stazione con campionatore gravimetrico;
4. per i comuni nei cui territori non sono installate stazioni di misura, la stazione di riferimento è scelta sulla base di criteri di vicinanza geografica e similarità territoriale ed emissiva (anche in relazione ai risultati di simulazioni modellistiche).

Oltre alla stazione di riferimento viene identificata, con gli stessi criteri, anche una *stazione di riserva*, da utilizzare in caso di temporanea indisponibilità della stazione di riferimento.

L'associazione tra i comuni individuati nell'Allegato 2 della D.G.R 42-5805 e le stazioni di riferimento è riportata in Tabella 1.

**Figura 1.** Comuni interessati dall'applicazione obbligatoria del protocollo operativo (in giallo) e localizzazione delle stazioni con misuratore automatico di PM10



**Tabella 1. Individuazione delle stazioni di riferimento per i comuni interessati**

Provincia	Zona	Comune/Area	Stazione di riferimento
TO	IT0118	Torino	La stazione con i valori più alti tra: <b>Torino - Rebaudengo</b> <b>Torino - Lingotto</b> <b>Torino - Rubino</b>
TO	IT0118	Beinasco,	La stazione con i valori più alti tra: <b>Leini - Grande Torino</b> <b>Beinasco – Aldo Mei</b>
		Borgaro T.se	
		Collegno	
		Grugliasco	
		Moncalieri	
		Nichelino	
		Orbassano	
		Rivoli	
		San Mauro T.se	
		Settimo T.se	
		Venaria Reale	
TO	IT0118	Alpignano	Stazione di riferimento: <b>Leini - Grande Torino</b> Stazione di riserva: <b>Torino – Lingotto</b>
		Caselle T.se	
	IT0119	Chivasso	
	IT0118	Druento	
	IT0120	Ivrea	
	IT0118	Leini	
		Mappano	
		Pianezza	
		Volpiano	
TO	IT0118	Cambiano	Stazione di riferimento: <b>Beinasco- Aldo Mei</b> Stazione di riserva: <b>Torino – Lingotto</b>
		Candiolo	
		Carignano	
	IT0119	Carmagnola	
	IT0118	Chieri	
		La Loggia	
		Rivalta di Torino	
		Santena	
Trofarello			
		Vinovo	
TO	IT0118	Pecetto T.se	Stazione di riferimento: <b>Baldissero T.se - Parco</b>
		Pino T.se	

Provincia	Zona	Comune/Area	Stazione di riferimento
AL	IT0119	<i>Alessandria</i>	Stazione di riferimento: <b>Alessandria - Volta</b> Stazione di riserva: <b>Casale Monferrato - Castello</b>
		<i>Casale Monferrato</i>	Stazione di riferimento: <b>Casale Monferrato - Castello</b> Stazione di riserva: <b>Alessandria - Volta</b>
		<i>Novi Ligure</i>	Stazione di riferimento: <b>Alessandria - Volta</b> Stazione di riserva: <b>Casale Monferrato - Castello</b>
		<i>Tortona</i>	Stazione di riferimento: <b>Tortona - Carbone</b> Stazione di riserva: <b>Alessandria - Volta</b>
AT	IT0119	<i>Asti</i>	Stazione di riferimento: <b>Asti - D'Acquisto</b> Stazione di riserva: <b>Alessandria - Volta</b>
BI	IT0119	<i>Biella</i>	Stazione di riferimento: <b>Biella - Sturzo</b> Stazione di riserva: <b>Borgomanero - Molli</b>
CN	IT0119	<i>Bra</i>	Stazione di riferimento: <b>Asti - D'Acquisto</b> Stazione di riserva: <b>Alessandria - Volta</b>
	IT0120	<i>Alba</i>	
NO	IT0119	<i>Novara</i>	Stazione di riferimento: <b>Novara - Verdi</b>
		<i>Trecale</i>	Stazione di riserva: <b>Vercelli - Gastaldi</b>
VC	IT0119	<i>Vercelli</i>	Stazione di riferimento: <b>Vercelli - Gastaldi</b> Stazione di riserva: <b>Novara - Verdi</b>

L'attuazione del protocollo sarà supportata dalla realizzazione, da parte di Arpa Piemonte, di un servizio operativo che produrrà giornalmente (entro le ore 13, dal lunedì al venerdì) un report relativo al PM10 con lo stato della qualità dell'aria osservato nei dieci giorni precedenti e previsto per il giorno in corso ed i due giorni successivi nella stazione di riferimento per ciascuno dei comuni (o gruppi di comuni) interessati dal protocollo.

Il report, di cui un esempio è riportato in Figura 2, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia al link <https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/aria/semaforo-qualita-dellaria-pm10>. In particolare l'esempio riportato fa riferimento ai livelli del pregresso protocollo. Il nuovo servizio sarà basato sulla legenda dell'attuale semaforo, ovvero con livello verde, arancio e rosso.

**Figura 2.** Report giornaliero sul PM10 a supporto del Protocollo Operativo. I valori osservati sono riportati in concentrazione media giornaliera, mentre i valori previsti sono classificati in quattro livelli (classe A:  $PM_{10} \leq 50$ ; classe B:  $PM_{10} > 50$  e  $PM_{10} \leq 75$ ; classe C:  $PM_{10} > 75$  e  $PM_{10} \leq 100$ ; classe D:  $PM_{10} > 100$ ).

COMUNI		OSSERVAZIONI PM10 [ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ]										PREV. PM10 [class]		
		13/10	14/10	15/10	16/10	17/10	18/10	19/10	20/10	21/10	22/10	23/10	24/10	25/10
TO	TORINO	72	68	86	82	85	114	107	105	94	82	A	A	B
TO	BEINASCO	59	55	58	50	59	71	90	93	80	78	A	A	B
TO	BORGARO TORINESE	59	55	58	50	59	71	90	93	80	78	A	A	B
TO	COLLEGNO	59	55	58	50	59	71	90	93	80	78	A	A	B
TO	GRUGLIASCO	59	55	58	50	59	71	90	93	80	78	A	A	B

Nei giorni di controllo di lunedì e giovedì sui dati riportati nel report giornaliero viene applicato l'algoritmo di calcolo dei livelli del semaforo. Possono verificarsi i seguenti casi:

1. **Se il livello del semaforo del giorno di controllo è pari al livello verde:**

- nei quattro giorni precedenti si osservano quattro giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero e le previsioni di concentrazione per il giorno in corso ed il giorno successivo sono almeno in un caso superiori al valore limite --> **si attiva fino al nuovo controllo il livello arancio del semaforo**
- nei quattro giorni precedenti si osservano quattro giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero ma le previsioni di concentrazione per il giorno in corso ed il giorno successivo sono entrambe inferiori al valore limite --> **permane fino al nuovo controllo il livello verde del semaforo;**
- non si verifica nessuna delle condizioni dei due punti precedenti --> **permane fino al nuovo controllo il livello verde del semaforo.**

2. **Se il livello del semaforo del giorno di controllo è pari al livello arancio:**

- nei dieci giorni precedenti si osservano dieci giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero e le previsioni di concentrazione per il giorno in corso ed il giorno successivo sono almeno in un caso superiori al valore limite --> **si attiva fino al nuovo controllo il livello rosso del semaforo;**
- nei dieci giorni precedenti si osservano dieci giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero ma le previsioni di concentrazione per il giorno in corso ed il giorno

successivo sono entrambe inferiori al valore limite --> **permane fino al nuovo controllo il livello arancio del semaforo;**

- nei quattro giorni precedenti si osservano almeno due giorni consecutivi al di sotto del valore limite giornaliero --> **si rientra alla condizione di semaforo verde;**
- nel giorno precedente si osserva una concentrazione media giornaliera al di sotto del valore limite e le previsioni di concentrazione per il giorno in corso ed il giorno successivo sono entrambe inferiori al valore limite --> **si rientra alla condizione di semaforo verde;**
- non si verifica nessuna delle condizioni dei quattro punti precedenti --> **permane fino al nuovo controllo il livello arancio del semaforo.**

**3. Se il livello del semaforo del giorno di controllo è pari al livello rosso:**

- nei quattro giorni precedenti si osservano almeno due giorni consecutivi al di sotto del valore limite giornaliero --> **si rientra alla condizione di semaforo verde;**
- nel giorno precedente si osserva una concentrazione media giornaliera al di sotto del valore limite e le previsioni di concentrazione per il giorno in corso ed il giorno successivo sono entrambe inferiori al valore limite --> **si rientra alla condizione di semaforo verde;**
- non si verificano le condizioni di rientro dei due punti precedenti--> **permane fino al nuovo controllo il livello rosso del semaforo.**

Il livello del semaforo emesso in un determinato giorno di controllo (lunedì o giovedì) si attiva dal giorno seguente (ovvero martedì o venerdì) e rimane valido fino al giorno di controllo successivo (ovvero, rispettivamente, giovedì e lunedì). Se un giorno di controllo programmato cade in un giorno festivo, il controllo sullo stato di qualità dell'aria e l'emissione del nuovo livello del semaforo viene effettuato nel giorno feriale più prossimo.

A titolo di esempio di funzionamento dell'algoritmo, nella successiva Figura 3 è riportata l'applicazione del protocollo previsto dalla D.G.R 52-5805 al periodo 29 novembre – 23 dicembre 2016 per il comune di Torino.

Nel caso di Torino la stazione di riferimento è la stazione con i valori giornalieri di concentrazione di PM10 più alti tra Torino Rebaudengo, Torino Lingotto e Torino Rubino. A partire dal giorno mercoledì 30 novembre la stazione di riferimento misura concentrazioni di PM10 superiori al limite giornaliero di 50 ug/m<sup>3</sup>. Nel giorno di controllo di lunedì 5 dicembre si contano quattro superamenti consecutivi del valore limite, nello stesso giorno anche le concentrazioni previste per il 5 ed il 6 di dicembre sono superiori al limite e pertanto viene emesso il livello arancio del semaforo che si attiva da martedì 6 dicembre. Al controllo di giovedì 8 dicembre viene confermato il livello arancio, con nove superamenti nei dieci giorni precedenti. Al controllo successivo di lunedì 12 dicembre si verificano le condizioni per l'attivazione del livello rosso del semaforo rosso (almeno dieci giorni consecutivi sopra il limite giornaliero) che diventa quindi attivo dal successivo martedì 13 dicembre e si mantiene in vigore fino a giovedì 22 dicembre, quando al controllo si osservano due giorni consecutivi, il 20 ed il 21 dicembre, al di sotto del limite giornaliero permettendo così il rientro al livello verde del semaforo a partire dal venerdì 23 dicembre.

**Figura 3.** Esempio di applicazione del protocollo DGR 42-5805 al comune di Torino per il periodo 29 novembre 2016 – 23 dicembre 2016.

	giorno di controllo		giorno di controllo				giorno di controllo
Data	29/11/16	30/11/16	01/12/16	02/12/16	03/12/16	04/12/16	05/12/16
	mar	mer	gio	ven	sab	dom	lun
Torino, stazione di riferimento [ug/m3]	25	59	78	73	91	105	111
Livello del semaforo	verde	verde	verde	verde	verde	verde	verde

	giorno di controllo		giorno di controllo				giorno di controllo
Data	06/12/16	07/12/16	08/12/16	09/12/16	10/12/16	11/12/16	12/12/16
	mar	mer	gio	ven	sab	dom	lun
Torino, stazione di riferimento [ug/m3]	92	100	87	99	107	101	83
Livello del semaforo	arancio	arancio	arancio	arancio	arancio	arancio	arancio

	giorno di controllo		giorno di controllo				giorno di controllo
Data	13/12/16	14/12/16	15/12/16	16/12/16	17/12/16	18/12/16	19/12/16
	mar	mer	gio	ven	sab	dom	lun
Torino, stazione di riferimento [ug/m3]	72	69	80	77	93	91	54
Livello del semaforo	rosso	rosso	rosso	rosso	rosso	rosso	rosso

	giorno di controllo		giorno di controllo	
Data	20/12/16	21/12/16	22/12/16	23/12/16
	mar	mer	gio	ven
Torino, stazione di riferimento [ug/m3]	23	34	60	
Livello del semaforo	rosso	rosso	rosso	verde

L'attivazione dei livelli di allerta, così come definito da Regione Piemonte, in applicazione del "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" è comunicato nei giorni di controllo (lunedì e giovedì) sui seguenti siti internet:

- sulla home page del sito internet della Regione Piemonte <http://www.regione.piemonte.it>
- sul sito di ARPA Piemonte <http://www.arpa.piemonte.gov.it>
- sul sito dell'accordo padano <http://www.l15.regione.lombardia.it/#/protocollo-aria/map/list>

## Allegato 2

### **SCHEMA DI ORDINANZA SINDACALE TIPO PER MISURE TEMPORANEE DA ADOTTARSI IN CASO DI SITUAZIONI DI PERDURANTE ACCUMULO DEGLI INQUINANTI**

Oggetto: “NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA DI MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA NEL BACINO PADANO”, LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E MISURE TEMPORANEE OMOGENEE DA ADOTTARSI IN CASO DI SITUAZIONI DI PERDURANTE ACCUMULO DEGLI INQUINANTI

Premesso che:

La Direttiva Europea 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, stabilisce all’art. 23 che se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell’aria ambiente superano un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a disporre piani per la qualità dell’aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore obiettivo specificato negli allegati XI e XIV. In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell’aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.

Coerentemente il decreto legislativo 155/2010 (recante l’attuazione della direttiva europea 2008/50/CE), all’articolo 9 demanda alle regioni e alle province autonome l’adozione dei piani per la qualità dell’aria, recanti per l’appunto le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento.

Nonostante il progressivo miglioramento della qualità dell’aria, permane il superamento dei valori limite stabiliti per il materiale particolato PM10 e per il biossido di azoto NO2 e le procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea sono pervenute ad una fase avanzata (parere motivato – infrazione n. 2014/2147 del 28/04/2017 per le violazioni dei valori limite del materiale particolato PM10 e parere motivato - infrazione n. 2015/2043 del 15/02/2017 per le violazioni del valore limite del biossido di azoto);

In data 09 giugno 2017 a Bologna, in coerenza allo schema di Accordo approvato con D.G.R. n. 22-5139 del 5 giugno 2017, è stato sottoscritto dal Ministro dell’Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, un “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”, strumento finalizzato a definire, in un quadro condiviso, importanti misure aggiuntive di risanamento da inserire nei piani di qualità dell’aria e da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano;

Il “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano” prevede che alcune delle misure contenute nell’accordo debbano essere attuate entro sei mesi dalla data di sottoscrizione dell’Accordo e che le misure contenute nell’Allegato 1 dell’Accordo “ Criteri per l’individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti” debbano essere attivate a partire dal 01 ottobre 2017;

Le azioni individuate nel “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano” rappresentano un insieme di azioni di minima da applicare in maniera congiunta nei territori delle regioni che hanno sottoscritto l’Accordo e che le stesse azioni possono essere adottate in maniera più stringente da parte dei soggetti interessati dall’Accordo stesso;

La Regione Piemonte con D.G.R. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 dà attuazione agli impegni previsti dal “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano” approvando:

- A. i criteri per l’individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti e le relative misure temporanee omogenee da adottarsi
- B. le modalità comuni alle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, per l’informazione al pubblico in relazione alle misure attuate in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti
- C. le date di inizio e fine delle misure e l’indicazione delle autorità competenti all’attuazione

## Il Sindaco

Visto l'art 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;

Visto il D. Lgs n. 285/1992 e. s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), ed in particolare il combinato disposto dell'art. 7 comma 1 lettera a) e dell'art. 6 comma 1, che prevede la sospensione temporanea, con ordinanza del sindaco, della circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per motivi di tutela della salute;

## Ordina

Al raggiungimento delle soglie stabilite dal "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" e in conformità alla D.G.R. della Regione Piemonte n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, l'adozione delle seguenti misure temporanee omogenee, valide tutti i giorni, dal lunedì alla domenica (festivi compresi):

- I. Livello **"ARANCIO"** è attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, misurato nella stazione di riferimento, del valore di 50 µg/m<sup>3</sup> della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti.
  1. Divieto di circolazione veicolare dalle 08.30 alle 18.30 dei veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) dotati di motore diesel con omologazioni fino all'EURO 4 (Direttiva 98/69/CE).
  2. Divieto di circolazione veicolare dalle 08.30 alle 12.30 dei veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazioni fino all'EURO 3/III (Direttiva 98/69/CE e Direttiva 99/96/EC).
  3. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emmissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
  4. Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
  5. Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali ;
  6. Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
  7. Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati. Sono tuttavia ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento:
    - Iniezione superficiale (solchi aperti).
    - Iniezione profonda (solchi chiusi).
    - Sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche:
      - Spandimento a raso in strisce;
      - Spandimento con scarificazione.
  8. Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

- II. livello **“ROSSO”** è attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup> della concentrazione PM<sub>10</sub>, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti.
1. Divieto di circolazione veicolare dalle 08.30 alle 18.30 dei veicoli dei veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) dotati di motore diesel con omologazioni fino all'EURO 4 (Direttiva 98/69/CE).
  2. Divieto di circolazione veicolare dalle 08.30 alle 18.30 dei veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazioni fino all'EURO 3/III (Direttiva 98/69/CE e Direttiva 99/96/EC) .
  3. Divieto di circolazione veicolare dalle 08.30 alle 12.30 dei veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazioni fino all'EURO 4 (Direttiva 98/69/CE).
  4. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
  5. Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
  6. Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali ;
  7. Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
  8. Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati. Sono tuttavia ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento:
    - Iniezione superficiale (solchi aperti).
    - Iniezione profonda (solchi chiusi).
    - Sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche:
      - Spandimento a raso in strisce;
      - Spandimento con scarificazione.
  9. Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

### **Veicoli esentati dalle limitazioni emergenziali temporanee**

1. Le limitazioni alla circolazione non si applicano ai seguenti veicoli:
  - 1.1. veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico ed a idrogeno;
  - 1.2. motocicli e ciclomotori a quattro tempi;
  - 1.3. veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (categorie M2, M3);
  - 1.4. veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali, veicoli utilizzati per riprese cinematografiche, veicoli per consegna e ritiro di prodotti postali, veicoli adibiti a controlli ispettivi appartenenti ad enti pubblici, veicoli adibiti a servizi essenziali;
  - 1.5. taxi di turno, autobus in servizio pubblico di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con conducente;
  - 1.6. veicoli del car sharing;
  - 1.7. veicoli con almeno tre persone a bordo se omologate a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologate a 2/3 posti (car-pooling);

1.8. veicoli per trasporto persone di categoria M1 utilizzati dagli agenti di commercio che siano iscritti al ruolo presso la Camera di Commercio; l'iscrizione al ruolo deve essere attestata da un documento della Camera di Commercio;

1.9. veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o veicoli privati utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente (o documento che attesti l'effettivo svolgimento della manifestazione) indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato. Veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato;

1.10. macchine operatrici, macchine agricole, mezzi d'opera;

1.11. veicoli che l'art. 53 del Codice della Strada definisce "motoveicoli per trasporti specifici" e "motoveicoli per uso speciale";

1.11.1. "Motoveicoli per trasporti specifici": veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. Sono classificati motoveicoli per trasporti specifici i motoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate

- furgone isothermico o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
- contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato superiore, per il trasporto di rifiuti solidi;
- cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
- cisterne o contenitori appositamente attrezzati per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti;
- altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C.

1.11.2. "Motoveicoli per uso speciale": veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature. Sono classificati per usi speciali i motoveicoli:

- attrezzati con scala;
- attrezzati con pompa;
- attrezzati con gru;
- attrezzati con pedana o cestello elevabile;
- attrezzati per mostra pubblicitaria;
- attrezzati con spazzatrici;
- attrezzati con innaffiatrici;
- attrezzati con ambulatorio o laboratorio mobile;
- attrezzati con saldatrici;
- attrezzati con scavatrici;
- attrezzati con perforatrici;
- attrezzati con sega;
- attrezzati con gruppo elettrogeno;
- dotati di altre attrezzature riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C.

1.12. I veicoli che l'art. 54 del Codice della Strada definisce "autoveicoli per trasporti specifici" e "autoveicoli per uso speciale".

1.12.1. "Autoveicoli per trasporti specifici" veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. Sono classificati, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

- furgone isothermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
- carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
- cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
- cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti;
- telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
- telai con selle per il trasporto di coils;
- betoniere;

- carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
- carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
- carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
- carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
- furgoni blindati per trasporto valori;
- altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C.;

1.12.2. "Autoveicoli per uso speciale" veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse. Sono classificati per uso speciale i seguenti autoveicoli:

- trattrici stradali;
- autopazzatrici;
- autopazzaneve;
- autopompe;
- autoinnaffiatrici;
- autoveicoli attrezzi;
- autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
- autoveicoli gru;
- autoveicoli per il soccorso stradale;
- autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
- autosgranatrici;
- autotrebbratrici;
- autoambulanze;
- autofunebri;
- autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
- autoveicoli per disinfezioni;
- auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
- autoveicoli per radio, televisione, cinema;
- autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
- autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
- autocappella;
- auto attrezzate per irrorare i campi;
- autosaldatrici;
- auto con installazioni telegrafiche;
- autoscavatrici;
- autopercoratrici;
- autosega;
- autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
- autopompe per calcestruzzo;
- autoveicoli per uso abitazione;
- autoveicoli per uso ufficio;
- autoveicoli per uso officina;
- autoveicoli per uso negozio;
- autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
- altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C.

In deroga alle limitazioni possono circolare altresì i seguenti veicoli purché accompagnati da idonea documentazione:

1.13. veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, in possesso del contrassegno di cui all'art.188 del Codice della Strada, e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il

tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica, lavorativa, di terapia ecc.;

1.14. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione), nella quale il conducente dichiara il percorso e l'orario;

1.15. veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiara che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia;

1.16. veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del codice della strada iscritti agli appositi registri;

1.17. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri o a cerimonie religiose o civili non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti);

1.18. veicoli utilizzati da lavoratori i cui luoghi di lavoro non sono serviti, negli orari di lavoro, dai mezzi pubblici nel raggio di 1.000 m; la condizione deve essere certificata da una lettera del datore di lavoro che attesti l'assenza del servizio pubblico, le generalità del guidatore, il numero di targa del mezzo, il luogo di lavoro e l'orario di lavoro;

1.19. veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili e i mezzi di servizio del Bike Sharing;

1.20. veicoli utilizzati da medici in visita domiciliare e/o ambulatoriale con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell'orario del blocco; veicoli utilizzati da infermieri e ostetriche in visita domiciliare e/o ambulatoriale, con il titolare a bordo e con dichiarazione dei rispettivi Collegi Professionali attestante la libera professione;

1.21. veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli utilizzati da giornalisti iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio negli orari del blocco;

1.22. veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti;

1.23. veicoli di imprese che eseguono lavori per conto del Comune o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano o che eseguono interventi programmati con autorizzazione di manomissione per interventi su sottoservizi;

1.24. veicoli utilizzati nell'organizzazione di manifestazioni per le quali sono state precedentemente rilasciati atti concessori di occupazione suolo pubblico, forniti di apposita documentazione;

1.25. veicoli utilizzati da Enti o Associazioni per manifestazioni patrocinate e/o organizzate dal comune;

1.26. veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense;

1.27. veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta della struttura ricettiva, limitatamente al percorso tra quest'ultima - se è interno del perimetro del blocco - e i confini dell'area soggetta al blocco per l'arrivo e la partenza.

1.28. veicoli diretti verso le officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione dei veicoli o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata.

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero.

Nel caso di sciopero del trasporto pubblico locale, nelle ipotesi ritenute meritevoli, la Giunta Comunale potrà prevedere la sospensione delle limitazioni del traffico previste dal provvedimento.

## Comunica

Che le misure temporanee, sono attive il giorno successivo a quello di controllo (lunedì e giovedì) e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo (martedì-giovedì e venerdì-lunedì) e sono comunicate sui seguenti siti internet:

- sulla home page del sito internet della Regione Piemonte <http://www.regione.piemonte.it>
- sul sito di ARPA Piemonte <http://www.arpa.piemonte.gov.it/>
- sul sito dell'accordo padano <http://www.l15.regione.lombardia.it/#/protocollo-aria/map/list>
- sul sito internet del comune di .....

Il territorio interessato dalle limitazioni alla circolazione veicolare è limitato al centro abitato del comune, così come definito dall'art. 3 comma 1 punto 8) del d.lgs 285/92, fatta eccezione per le frazioni e/o nuclei abitati non servite da Trasporto Pubblico Locale e per le seguenti strade:

.....  
.....

## Avverte

Che in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge, ovvero:

- ai sensi dell'art.6 o 7 del Codice della Strada., relativamente ai provvedimenti adottati in materia di circolazione stradale;
- ai sensi dell'art. 7bis del d.lgs 267 del 2000 relativamente agli altri provvedimenti.

Che ai sensi dell'art. 3, comma IV della Legge 07/08/1990 n. 241 contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Piemonte, nel termine di 60 gg dalla notifica della stessa o, in alternativa, entro 120 giorni mediante Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

**Dove presenti rimangono valide le seguenti limitazioni permanenti alla circolazione veicolare, con orario 8.30 – 18.30:**

**1.1. dei veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1)**

- alimentati a benzina, metano o a gpl con omologazioni precedenti all'EURO 1 (Direttiva 91/441/CE),
- dotati di motore diesel con omologazioni fino all'EURO 2 (Direttiva 94/12/CE).

**1.2. dei ciclomotori e motocicli con motore termico a due tempi delle categorie L1 e L3 con omologazione precedente alla normativa EURO 1 (Direttiva 97/24/CE).**

**1.3. dei veicoli adibiti al trasporto merci aventi massa massima inferiore alle 3,5 ton. (categoria N1):**

- alimentati a benzina, metano o a gpl con omologazioni precedenti all'EURO 1 (Direttiva 91/441/CE),
- dotati di motore diesel con omologazioni fino all'EURO 2 (Direttiva 94/12/CE).

1.4. È altresì vietata la circolazione dinamica dei ciclomotori e motocicli con motore termico a due tempi a tre ruote delle categorie L2, L4 e L5 con omologazione precedente alla normativa EURO 1 (Direttiva 97/24/CE).

## Allegato 3

### SCHEMA DI ORDINANZA SINDACALE TIPO PER MISURE STRUTTURALI

Oggetto: “NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA DI MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA NEL BACINO PADANO”, ADOZIONE DELLO SCHEMA DEI PROVVEDIMENTI STABILI .

Premesso che:

La Direttiva Europea 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, stabilisce all’art. 23 che se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell’aria ambiente superano un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a disporre piani per la qualità dell’aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore obiettivo specificato negli allegati XI e XIV. In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell’aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.

Coerentemente il decreto legislativo 155/2010 (recante l’attuazione della direttiva europea 2008/50/CE), all’articolo 9 demanda alle regioni e alle province autonome l’adozione dei piani per la qualità dell’aria, recanti per l’appunto le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento.

Nonostante il progressivo miglioramento della qualità dell’aria, permane il superamento dei valori limite stabiliti per il materiale particolato PM10 e per il biossido di azoto NO2 e le procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea sono pervenute ad una fase avanzata (parere motivato – infrazione n. 2014/2147 del 28/04/2017 per le violazioni dei valori limite del materiale particolato PM10 e parere motivato - infrazione n. 2015/2043 del 15/02/2017 per le violazioni del valore limite del biossido di azoto);

In data 08 giugno 2017 a Bologna, in coerenza allo schema di Accordo approvato con D.G.R. n. 22-5139 del 5 giugno 2017, è stato sottoscritto dal Ministro dell’Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, un “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”, strumento finalizzato a definire, in un quadro condiviso, importanti misure aggiuntive di risanamento da inserire nei piani di qualità dell’aria e da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano;

Il “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano” prevede che alcune delle misure contenute nell’accordo debbano essere attuate entro sei mesi dalla data di sottoscrizione dell’Accordo e che le misure contenute nell’Allegato 1 dell’Accordo “ Criteri per l’individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti” debbano essere attivate a partire dal 01 ottobre 2017;

Le azioni individuate nel “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano” rappresentano un insieme di azioni di minima da applicare in maniera congiunta nei territori delle regioni che hanno sottoscritto l’Accordo e che le stesse azioni possono essere adottate in maniera più stringente da parte dei soggetti interessati dall’Accordo stesso;

La Regione Piemonte con D.G.R. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 dà attuazione agli impegni previsti dal “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano” approvando:

- D. i criteri per l’individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti e le relative misure temporanee omogenee da adottarsi
- E. le modalità comuni alle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, per l’informazione al pubblico in relazione alle misure attuate in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti
- F. le date di inizio e fine delle misure e l’indicazione delle autorità competenti all’attuazione

## **Il Sindaco**

Visto l'art 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;

## **Ordina**

In attuazione del “Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano” e in conformità alla D.G.R. della Regione Piemonte n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, a partire dal 30/10/2017 e fino al 31/03/2018, il divieto di combustione all'aperto del materiale vegetale di cui all'articolo 182 comma 6-bis del decreto legislativo n. 152/2006 in tutti i casi previsti da tale articolo. Per tale provvedimento stabile non è ammessa alcuna deroga, tranne che per i seguenti motivi:

- in presenza di emergenze fitosanitarie, nei soli territori, periodi, colture e con le modalità indicati dal Settore Fitosanitario e dai Servizi Tecnico-Scientifici della Regione Piemonte;
- in presenza di suoli asfittici, ove l'interramento delle paglie generi un accumulo indesiderato di sostanza organica indecomposta, identificati dal Settore Fitosanitario Regionale, e solo se non sia possibile l'allontanamento delle paglie.

## **Avverte**

Che in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge, ovvero: ai sensi dell'art. 7bis del d.lgs 267 del 2000.

Che ai sensi dell'art. 3, comma IV della Legge 07/08/1990 n. 241 contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Piemonte, nel termine di 60 gg dalla notifica della stessa o, in alternativa, entro 120 giorni mediante Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

## Allegato 4

Tabella di sintesi delle “Prime misure di attuazione dell’Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell’aria nel Bacino Padano” approvate con D.G.R. 42-5805 del 20 ottobre 2017

Zone interessate	Entrata in vigore			
	01/10/2017	01/10/2018	01/10/2020	01/10/2025
<b>Agglomerato di Torino</b> ( comuni con superamenti PM10 e NOX per almeno 3 anni su 5)	- MISURE TEMPORANEE (Allegato 1 Dgr) - Divieto combustione residui vegetali (Allegato 3 Dgr)	- Divieto di circolazione Euro 3 diesel - Divieto biomassa per valori dlgs 28/2011 - Divieto finanziamento biomassa - Obbligo utilizzo pellets certificati (Allegato 3 Dgr)	- Divieto di circolazione Euro 4 diesel (Allegato 3 Dgr)	- Divieto di circolazione Euro 5 diesel (Allegato 3 Dgr)
<b>Comuni superiori ai 20.000 abitanti</b> ( con superamenti PM10 e NOX per almeno 3 anni su 5)	- MISURE TEMPORANEE (Allegato 1 Dgr) - Divieto combustione residui vegetali (Allegato 3 Dgr)	- Divieto di circolazione Euro 3 diesel - Divieto biomassa per valori dlgs 28/2011 - Divieto finanziamento biomassa - Obbligo utilizzo pellets certificati (Allegato 3 Dgr)	- Divieto di circolazione Euro 4 diesel (Allegato 3 Dgr)	- Divieto di circolazione Euro 5 diesel (Allegato 3 Dgr)
<b>Comuni inferiori ai 20.000 abitanti</b> ( con superamenti PM10 e NOX per almeno 3 anni su 5)	- Divieto combustione residui vegetali (Allegato 3 Dgr)	- Divieto biomassa per valori dlgs 28/2011 - Divieto finanziamento biomassa - Obbligo utilizzo pellets certificati (Allegato 3 Dgr)		
<b>Tutto il territorio regionale</b>	- Divieto combustione residui vegetali (Allegato 3 Dgr)	- Obbligo utilizzo pellets certificati (Allegato 3 Dgr)		